



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

del registro

data

31/08/2021

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 in favore della ditta Cosafa Costruzioni di Consiglio Sergio, giusta sentenza esecutiva del Tribunale di Agrigento n. 1075/2020 del 20/12/2020.

L'anno due mila ventuno il giorno tre agosto del mese di agosto, dalle ore 16:15 e ss., nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge.

Premesso che:

- A seguito della deliberazione n. 02 del 25/01/2021, con la quale si approvava la mozione di sfiducia al Sindaco, sono decaduti gli organi di governo del Comune;
- Il Presidente della Regione Siciliana con decreto n. 511/GAB del 01/02/2021 ha nominato il Dott. Raffaele Zarbo Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Montallegro in sostituzione degli organi decaduti, cui attribuire i relativi poteri fino alla prima tornata elettorale utile;
- Il Commissario Straordinario Dott. Raffaele Zarbo si è insediato presso questo Comune in data 03/02/2021 ed ha assunto i poteri propri del Sindaco, della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

alla presenza del Segretario Comunale Dott. Pietro Amorusia,
vista l'allegata proposta del Responsabile del Settore III;

Sedute effettuate in modalità telematica

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

Dato atto che sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 09/06/1990, n. 142, recepita dall'art. 1, comma 1, lettera f), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 39/2000, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il vigente O.R.E.E.L.L. e lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta che costituisce il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione del presente atto;
2. Di autorizzare i settori competenti ad adottare i provvedimenti consequenziali per la chiusura del presente procedimento;
3. Di Dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività;
4. Di Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line di questo Ente.

Il
co:

che
all'
200
Att
la s
Il;
Ad

L/2

Il se

che
[X]e

Dall




REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MONTALLEGRO
(Provincia di Agrigento)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DA SOTTOPORRE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 in favore della ditta Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio, giusta sentenza esecutiva del Tribunale di Agrigento n. 1075/2020 del 20/12/2020".

Montallegro, li 25/06/2021

Responsabile del III Settore
Inq. Gabriella Battaglia



La sottoscritta Ing. Gabriella Battaglia, responsabile del Settore 3° Lavori Pubblici, Territorio e Patrimonio, legittimata per legge, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le seguenti motivazioni.

Premesse che:

- L'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio;
- Ai sensi del comma 1 del sopra citato articolo, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2,3, dell'articolo 191, necessari per l'aumento dell'utilità e delle funzioni dell'ente e previa verifica che gli stessi apportino utilità e arricchimento al servizio comunale;
- A seguito della deliberazione n. 02 del 25/01/2021, con la quale si approvava la mozione di sfiducia al Sindaco, sono decaduti gli organi di governo del Comune di Montalegno;
- Il Presidente della Regione Siciliana con decreto n. 511/GAR del 01/02/2021 ha nominato il Dott. Raffaele Zarbo Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Montalegno in sostituzione degli organi decaduti, cui attribuire i relativi poteri fino alla prima tornata elettorale utile;
- Il Commissario Straordinario Dott. Raffaele Zarbo si è insediato presso questo Comune in data 03/02/2021;

Premesse, altresì, che:

- L'impresa Cosefa Costruzioni si era aggiudicata l'appalto per i lavori di realizzazione del museo della Civiltà Contadina in Montalegno, giusta contratto rep. N. 197/2006 del 12/04/2006;
- Iniziati i lavori, in data 30/01/2007, il direttore dei lavori redigeva perizia di variante e suppletiva ed il 02/05/2007 l'impresa Cosefa Costruzioni sottoscriveva il relativo atto di sottomissione con il quale il termine ultimo dei lavori veniva fissato per il 02/05/2007;
- In data 08/05/2007 l'immobile venne consegnato al Comune di Montalegno pur in assenza dei collaudi di legge, avendo il Comune esigenza di entrare subito in possesso dell'opera;
- Sullo stato finale dei lavori, l'impresa risultava creditrice di euro 19.826,50 oltre interessi come per legge;
- Il collaudo amministrativo non fu mai eseguito;
- Con decreto n. 1086/2016 il tribunale di Agrigento ha ingiunto al Comune di Montalegno di pagare in favore della ditta Cosefa Costruzioni la somma di euro 28.836,47, oltre interessi e spese di procedimento monitorio;
- Con atto di citazione, notificato alla società Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio, il Comune di Montalegno ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1086/2016 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 10/11/2016, depositato in data 11/11/2016 nel procedimento n. 2956/2016 r.g. e notificato in data 16/11/2016, con il quale si ingiungeva all'opponente il pagamento in favore della società opposta della complessiva somma di euro 28.836,47, oltre interessi e competenze del monitorio pari a complessivi euro 1.286,00;
- Con Sentenza del tribunale di Agrigento n. 1075/2020 pubblicata il 20/12/2020, R.G. n. 4224/2016 e rep. N. 1508/2020 del 30/12/2020 è stata rigettata ogni ulteriore istanza del Comune di Montalegno e confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 1086/2016 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 10/11/2016, depositato in data 11/11/2016 nel procedimento n. 2956/2016 r.g. che diventa in tal modo definitivamente esecutivo e, contestualmente, condanna questo Comune al pagamento degli ulteriori interessi legali dal deposito ricorso per D.I. fino all'effettivo soddisfacimento e al pagamento delle spese processuali da corrispondere direttamente in favore del procuratore assistente di Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio, pari ad euro 3.977,00 oltre spese generali C.P.A. ed iva se dovuta per legge;

Preso atto che la decisione comporta per questo Comune l'obbligo di corrispondere una somma di denaro per il mancato pagamento delle spese di sorte capitale e di lite, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo, del pregresso contenzioso, considerando a tal fine anche il pagamento del costo di registrazione della sentenza e delle spese liquidate dal Tribunale, oltre agli interessi legali sulla sorta capitale liquidata in sentenza ai sensi dell'art. 1284 c.c.;

Rilevato che questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di euro 26.836,47, oltre agli interessi legali dal deposito del D.L. ad oggi ammontanti ad euro 370,15 e alle spese di giudizio per euro 1.286,00, per l'ammontare complessivo pari ad euro 30.492,62 da riconoscere alla ditta Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio;

Rilevato che questo Ente, inoltre, è stato condannato al pagamento delle spese processuali da corrispondere direttamente in favore del procuratore antistatario di Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio, per onorario pari ad euro 3.972,00, oltre ad euro 595,80 per spese generali, 182,71 per cassa avvocati ed iva al 22% per euro 1.045,11, per l'ammontare complessivo per euro 5.795,62, di cui euro 913,36 per ritenuta d'acconto;

Rilevato, altresì, che la chiusura del procedimento in argomento possa avvenire mediante il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale in persona del Commissario straordinario, giusta nomina con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 511/GAB del 01/02/2021, e, nel contempo, possa consentire il risparmio dei maturandi interessi di mora per chiudere il presente contenzioso;

Considerato, altresì, che il debito di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio", previste dall' art. 194, comma 1) letta) del D. Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

Dato atto, altresì, che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi;

Accertato che la spesa sopra determinata di euro 36.288,24 (euro centoventiduemilacinquecentoventidue/09) trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 al cap. 215350 art. 1;

Ritenuto di dover riconoscere la somma pari ad euro 30.492,62 (euro trentamilaquattrocentonovantadue) in favore di Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio ed euro 5.795,62 (euro cinquemilasettecentonovantacinque/62) per compenso professionale, incluso di IVA, e CPA da corrispondere direttamente in favore del procuratore antistatario di Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio nella persona dell'Avv. Vincenzo Cucchiera, con studio nella via Cappaccini n. 7 di Sciacca;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 in quanto derivante da sentenza esecutiva;

Let

Visti i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, compreso il parere dell'Organo di Revisione dei conti comunali, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROVONE

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. **DI RICONOSCERE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, in virtù ed esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Agrigento n. 1075/2020 pubblicata il 20/12/2020, RG n. 4224/2016 e rep. N. 1508/2020 del 30/12/2020, relativa alla conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1086/2016 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 10/11/2016, depositato in data 11/11/2016 nel procedimento n. 2956/2016, la legittimità del debito fuori bilancio in favore della ditta Cosofa Costruzioni di Consiglio Sergio per l'importo complessivo pari ad euro 36.288,24 (euro centoveitiduemilacinquecentoventidue/09) ottenuto dalla somma degli importi sotto riportati:
 - per l'importo pari ad euro 30.492,62 da riconoscere alla ditta Cosofa Costruzioni di Consiglio Sergio, riferito alla sorte capitale, agli interessi legali ed alle spese di giudizio, liquidata con la sentenza del Tribunale sia di Agrigento al n. n. 1075/2020 pubblicata il 20/12/2020, RG n. 4224/2016 e rep. N. 1508/2020 del 30/12/2020;
 - per l'importo pari ad euro 5.795,62 (euro cinquemilasettecentonovantacinque/62) riferito alle spese legali liquidate con la sentenza del Tribunale di Agrigento al n. 1075/2020 pubblicata il 20/12/2020, RG n. 4224/2016 e rep. N. 1508/2020 del 30/12/2020, di cui euro 3.972,09 per onorari professionali, euro 595,80 per spese generali, 182,71 per cassa avvocati ed iva al 22%, al lordo della ritenuta d'acconto per euro 913,56;
3. **DI DARE ATTO** che detto riconoscimento del debito fuori bilancio proviene da sentenza esecutiva ed avviene ai fini dell'osservanza della normativa citata in premessa;
4. **DI DARE ATTO** che la spesa sopra determinata di euro 36.288,24 (euro centoveitiduemilacinquecentoventidue/09) trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 al cap. 215350 art. 1;
5. **DI AUTORIZZARE** i settori competenti ad adottare i provvedimenti consequenziali per la chiusura del presente procedimento;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione di immediata esecutività;
7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti di Palermo e agli Organi di Controllo.

Il s
con

che
all.
200
Art.
la s
11;
Adi

L/


il e

che
Re

Del

Add. 25/08/2021

II. RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA



SETTORE 3° LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO E PATRIMONIO
PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO
DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE


OGGETTO: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 in favore della ditta Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio, giusta sentenza esecutiva del Tribunale di Agrigento n. 1075/2020 del 20/12/2020".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Vincenzo Piombino, in qualità di Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici, Territorio e Patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime

Parere favorevole
 Parere contrario

in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta.
Addì, 29/08/2021



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il prodotto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012.

Addì, .../08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot. Antonio Salvatore Piro

Lei

Il s
con

che
all'
200
Att
la s
Il;
Ad

L/

il s

che
E

Dal

COMUNE DI MONTALLEGRO

Provincia di AGRIGENTO

IL REVISORE UNICO

VERBALE N.3 DEL 27/08/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di "riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs 267/2000 in favore della ditta Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio, giusta sentenza esecutiva del tribunale di Agrigento n. 1075/2020

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs 267/2000 in favore della ditta Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio, giusta sentenza esecutiva del tribunale di Agrigento n. 1075/2020 del 25/08/2021.

preso atto che il debito fuori bilancio deriva dalla sentenza del tribunale di Agrigento n. 1075/2020 pubblicata il 20/12/2020, Rg n. 4224/2016, e rep. N. 1508/2020 del 30/12/2020, relativa alla conferma del decreto Ingiuntivo opposto n. 1086/2016 emesso dal tribunale di Agrigento in data 10/11/2016, depositato in data 11/11/2016 nel procedimento n. 2956/2016, la legittimità del debito fuori bilancio in favore della ditta Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio per l'importo complessivo pari ad euro 36.288,24 (euro trentaseimiladuecentottantotto/24), così ripartito:

- Euro 30.492,62 (Euro trentamilaquattrocentonovantadue/62) da riconoscere alla ditta Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio, riferito alla sorte capitale, agli interessi legali ed alle spese di giudizio, liquidata con la sentenza del tribunale di Agrigento al n. 1075/2020 pubblicata il 20/12/2020, Rg n. 4224/2016 e rep. N. 1508/2020 del 30/12/2020;
- Euro 5.795,62 (Euro cinquemilasettecentonovantacinque/62) riferito alle spese legali liquidate con la sentenza del Tribunale di Agrigento al n. 1075/2020 pubblicata il 20/12/2020, Rg n. 4224/2016 e rep. N. 1508/2020 del 30/12/2020, di cui euro 3.972,00 per onorari professionale, euro 595,80 per spese generali, euro 182,71 per cassa avvocati ed Iva al 22%, al lordo della ritenuta d'acconto per euro 913,56.

Visto l'art. 194 del TUEL, secondo il quale il riconoscimento di un debito scaturente da sentenza esecutiva costituisce un atto dovuto e vincolante per l'Ente;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo si ritiene indispensabile procedere al riconoscimento di che trattasi

Verificato che il suddetto debito trova copertura per complessivi € 36.288,24 nel bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022 al cap. 215350 art. 1.

Visto il D. Lgs. n. 267/00 come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 112/11 e ss. mm. ll.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Preso atto altresì che sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del 25/08/2021 è apposto:

Le

- a) Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 25/08/2021 dal Responsabile del Settore 3° Ing. Gabriella Battaglia;
- b) Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Antonio Salvatore Piro;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

limitatamente alle proprie competenze alla proposta di riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L.

Sant'Agata di Militello, lì 27 Agosto 2021



Il s
con

che
all'
200
Atte
la s
l'i,
Add

UA

Il so

che i
X B o

Della


Part 151
Avv. VINCENZO CUCCHIARA
Via Cappuccini, 7
92019 SCIACCA (AG)
Part. I.V.A. 02074550845

Sentenza n. 1075/2020 pubbl. il 20/12/2020
RG n. 4224/2016
Repart. n. 1508/2020 del 30/12/2020

Copia



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO



SEZIONE CIVILE

La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 4224 DEL RUOLO
GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO

2016

TRA

COMUNE DI MONTALLEGRO, in persona del Sindaco in carica p.t.,
C.F. 80905270840, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Pellicano
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ribera al viale Lazio n.
12, giusta procura in atti

(attore)

CONTRO

COSEFA COSTRUZIONI di Consiglio Sergio, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, con sede in Agrigento via delle Peonie n. 17,
P. Iva 01901500841, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cucchiara
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Sciacca alla via
Cappuccini n. 7, giusta procura in atti

(convenuto)

R.C.N.

Firmato Dal: SPALLITTA SONIA Spesso Dal: ANI, BAPPEC S.P.A. MG CA e Baroli: 2180468788463740270468041165

Firmato Dal: GIULI MANERA Emesso Dal: ANI, BAPPEC PER CA DI ROMA CIVILIFONATA Spesso Dal: 274004700024572107250411046450



OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

CONCLUSIONI: precisate come in atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, notificato alla società COSEFA COSTRUZIONI di Consiglio Sergio, il Comune di Montallegro ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1086/2016 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 10.11.2016, depositato in data 11.11.2016 nel procedimento n. 2956/2016 r.g. e notificato in data 16.11.2016, con il quale si ingiungeva all'opponente il pagamento in favore della società opposta della complessiva somma di € 28.836,47 oltre interessi e competenze del monitorio pari a complessivi € 1.286,00.

Il Comune di Montallegro, confermando lo svolgimento dei fatti esposti nel ricorso per decreto ingiuntivo dalla resistente, ha eccepito la circostanza giuridica secondo cui essendo il collaudo accettazione dell'opera pubblica data in appalto, solo a partire dall'effettuazione di quest'ultimo l'appaltatore avrebbe diritto ad ottenere il pagamento del saldo. Ed ancora ha opposto al pagamento la presenza di clausole ostative nel contratto e segnatamente agli art. 6, 13 e 20. Infine ha contestato la debenza degli interessi legali e moratori per violazione dell'art. 20 del contratto di appalto. Alla luce dei predetti motivi il Comune chiede il rigetto della domanda dell'opposto in quanto infondata in fatto ed in diritto sia sull'*in* sia sul *quantum*, la declaratoria che nulla è dovuto dal Comune di Montallegro, con condanna di spese e competenze oltre accessori come per legge.

La convenuta si costituiva in giudizio in data 8.05.2017 esponendo che a seguito di asta pubblica celebrata in Montallegro il 10.02.2006 l'impresa opposta si aggiudicava i lavori di realizzazione del museo della Civiltà Contadina in Montallegro, lavori appaltati dal Comune e finanziati dalla

Regione Sicilia. Con contratto rep. 197/2006 del 12.04.2006, agli atti del procedimento monitorio, venivano formalizzati gli accordi tra le parti, seppur i lavori fossero stati consegnati all'impresa appaltatrice con urgenza e riserva già in data 3.03.2006. Iniziali i lavori, in data 30.01.2007 il direttore dei lavori redigeva perizia di variante e suppletiva ed il 2.05.2007 l'impresa Cosefa costruzioni sottoscriveva il relativo atto di sottomissione con il quale il termine ultimo dei lavori veniva fissato per il 2.05.2007. Ed in effetti i lavori vennero regolarmente completati in data 2.05.2007 e l'8.05.2007 l'immobile venne consegnato al Comune di Montalegno pur in assenza dei collaudi di legge, avendo il Comune esigenza di entrare subito in possesso dell'opera. Pertanto, essendo lo stato finale dei lavori, l'impresa risultava creditrice di € 19.826,50, oltre interessi come per legge. Il collaudo amministrativo non fu mai eseguito.

Con decreto n. 1086/2016 il Tribunale di Agrigento ha ingiunto al Comune di Montalegno di pagare in favore di Cosefa costruzioni la somma di € 28.836,47, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, decreto contro cui il Comune di Montalegno ha proposto la presente opposizione. Pertanto la società opposta conclusivamente chiede il rigetto dell'opposizione proposta dal Comune di Montalegno perché infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1086/2016, e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 28.836,47 oltre interessi, con vittoria di spese ed onorari.

Istruita la causa, preliminarmente il Giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato i termini istruttori ex art. 183, VI comma, c.p.c.. All'udienza del 9.07.2018 veniva escusso il solo teste arch. Francesco Fucà, dato il decesso dell'altro teste ammesso. Ritenuta matura per la decisione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.01.2019. Medio tempore succedeva nuovo Giudicante. All'udienza di precisazione delle

R.O.N.



GIUDIZIO CIVILE
 TRIBUNALE DI AGRIGENTO
 CA. DI MONTALEGNO
 D. 11/2016

Firmato Da: SPALIPPA SCARLA Braccio Doc. ARIBIAPFC S.P.A. MG CA 17 Sicilia P.100000:7000007150270000000153

Firmato Da: GIUSEPPINA Emerso Doc. ARIBIAPFC PER CA DI ROMA QUILLIPICATA Sentenze: 2740047000007201007200001500001

Firmato Da: SPALIPPA SCARLA Braccio Doc. ARIBIAPFC S.P.A. MG CA 17 Sicilia P.100000:7000007150270000000153

conclusioni le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e repliche.

Alla luce dell'istruttoria svolta nel giudizio e in considerazione della documentazione versata agli atti l'opposizione si rivela infondata e pertanto va rigettata per le seguenti ragioni di diritto.

Inanzitutto è fatto non contestato il mancato pagamento dell'ultima rata di saldo del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 12.04.2006 avente ad oggetto la realizzazione del museo della Civiltà Contadina, da cui prende le mosse il presente giudizio. La suddetta circostanza infatti non è posta in dubbio dalla difesa dell'opponente che eccepisce invece quale motivo ostativo al pagamento, oltre alla diversa quantificazione del credito vantato con il decreto ingiuntivo impugnato, anche la circostanza della mancata effettuazione del collaudo. L'opponente cita all'uopo giurisprudenza della Cassazione secondo la quale nel caso di contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione l'accettazione dell'opera si realizza non con la consegna bensì col collaudo.

Analizzando gli atti del procedimento monitorio si osserva che dall'allegato n. 5 "certificato di ultimazione dei lavori" si evince che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 2.05.2007, ovvero entro il tempo utile contrattualmente previsto e il suddetto certificato appare sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, Sergio Consiglio, dal Direttore dei Lavori, arch. Francesco Fucà, ed infine dal Responsabile del Procedimento, arch. Rosario Davide Paci, in rappresentanza dell'Ente appaltante; dall'allegato n. 6 "Verbale di consegna provvisoria" si risvea che in data 3.05.2007 gli stessi soggetti sottoscrittori del certificato di ultimazione dei lavori, a cui si è unito anche il Sindaco del Comune di Montallegro, dott. Roberto Caruana, hanno convenuto la consegna o.d. provvisoria dell'opera pubblica appaltata, "in attesa di attivare le procedure

nello stato finale dei lavori alla data del 2.05.2007 pari ad € 19.826,50. A tale ultimo proposito sul *quantum debeatur* si osserva che oltre alla predetta deposizione testimoniale sul punto dalla documentazione agli atti emerge che l'importo di cui al decreto ingiuntivo, quanto alla sorte capitale, risulta dallo stato finale allegato alla produzione del monitorio ed è il frutto dell'operazione matematica di sottrazione tra l'ammontare dei lavori eseguiti di € 789.187,86 e i pagamenti effettuati in favore dell'opposta pari ad € 769.361,36 a stato avanzamento lavori, pari ad un saldo quindi di € 19.826,50.

Infine quanto agli interessi eventualmente maturati a far data dal termine per l'effettuazione del collaudo alla data della domanda, l'art. 20 del contratto di appalto citato da parte opponente al fine di giustificare la eccezione relativa alla non debenza degli interessi, si osserva che la predetta previsione contrattuale concerneva l'ipotesi specifica di ritardo nel pagamento per mancato finanziamento dell'opera pubblica. Nel caso di specie invece la ritardata corresponsione del saldo è dipesa dall'ente appaltante che pertanto deve farsi carico delle conseguenze del prolungato e provato ritardo, che nel caso di mancato pagamento di somme di denaro consistono nella maturazione degli interessi *ex lege*.

Per le superiori motivazioni si ritiene di dover rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché destituita di fondamento giuridico.

Quanto invece alla richiesta di conclanna per lite temeraria contenuta nelle conclusioni della comparsa conclusionale di parte opposta si deduce la non fondatezza per tardività.

Pertanto le spese seguono il regime ordinario della soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui in premessa, rigettata ogni ulteriore istanza, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1086/2016 emesso dal Tribunale di Agrigento in data

Sentenza n. 1075/2020 pubbl. il 20/12/2020

RG n. 4224/2016

Repert. n. 1508/2020 del 30/12/2020

2016, depositato in data 11.11.2016 nel procedimento n. 2956/2016
in tal modo definitivamente estinto.
Il Comune di Montallegre si pagamenti degli ulteriori
interessi locali dal deposito ricorso per D.I. fino all'effettivo soddisfo e al
pagamento delle spese processuali da corrispondere direttamente in favore
del procuratore antistatario di Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio, pari
ad € 3.972,00 oltre spese generali, C.P.A. ed Iva se dovuta per legge.

Agrigento, 18.12.2020

Il G.O.P.

Dott.ssa Sonia Spallitta

Il presente provvedimento viene redatto su documento
informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.P.
dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del
combinato disposto dall'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 199,
conv. con modifiche della L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto
legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle
regole tecniche emanate dal decreto del ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44

VIA CUCCHIARA
VICINO 7
S. MARIA (AG)
S. MARIA

R.G.N.

Firmato Da: SPALLITTA SONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. Nel CA o Foris: 2160488076264637627626094165

Firmato Da: QUELLI MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. Nel CA o Foris: 2160488076264637627626094165



R.G. 4224/2015

SENT.1075/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darci assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrere con esso quando ne siano legalmente richiesti.

Avv. Vincenzo
02015
pdf. i.v.

E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. VINCENZO CUCCHIARA.

nell'interesse di COSEFA COSTRUZIONI DI CONSIGLIO SERGIO.

per uso esecuzione forzata.

Agrigento, 27/01/2021

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Maria Gueli

COPIA


ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Cucchiara, procuratore di COSEFA COSTRUZIONI DI CONSIGLIO SERGIO (P. IVA 01901500841), con sede nella Via delle Peonie n. 17, ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell'articolo 16 bis e degli articoli 16 *decies* e 16 *undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e come modificato dall'art 52 D.L. 90 del 24.6.2014 convertito in L.114/2014 e dal decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132,

attesta

che la qui presente copia della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1075/2020, pubblicata il 20.12.2020 e spedita in forma esecutiva il 27.1.2021 nel procedimento RG n. 4224/2016 è conforme all'originale digitale presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

Sciacca, 25 gennaio 2021


Avv. Vincenzo Cucchiara

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIREZIONE REGIONALE DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Come risulta dal certificato redatto dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del Procedimento, i lavori vennero regolarmente completati il giorno 2.5.2007 (all. n. 5) ed, il successivo 8.5.2007, l'immobile venne consegnato alla responsabilità del Comune di Montallegro (pur in assenza dei collaudi di legge), avendo il medesimo Comune esigenza di entrare subito in possesso dell'opera realizzata (all. n. 6).

In seguito, emesso lo stato finale dei lavori (sottoscritto da RUP, Direzione dei lavori ed impresa appaltatrice), emerse un credito dell'impresa pari a € 19.826,50 (all. n.7).

Il collaudo amministrativo non è mai stato eseguito.

Ai suddetto importo vanno aggiunti gli interessi di mora di cui all'art. 30 del capitolato generale degli appalti di opere pubbliche, decorrenti dall'1.2.2008.

Più precisamente, il collaudo sarebbe dovuto avvenire entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori (quindi entro il 2.11.2007); entro i successivi 90 giorni (cioè entro il 31.1.2008) giorni si doveva provvedere al pagamento della rata di saldo, pari, come detto a € 19.826,50.

Decorsi invano i superiori termini, il Decreto prevede che inizino a decorrere gli interessi legali per ulteriori 90 giorni (quindi fino al 31.1.2008).

Nel caso di pagamento non ancora effettuato (come nella fattispecie di cui al presente ricorso) la legge prevede che, dalla scadenza di tale ultimo termine (quindi dall'1.4.2008) comincino a decorrere gli interessi moratori al tasso via via indicato.

Avv. Vito
Bae
Pul.

Nel nostro caso, il conteggio degli interessi legali va dal 31.1.2008 al 31.3.2008 ed è pari a € 97,77 (all. n. 8).

Il conteggio degli interessi moratori va dal 1.4.2008 e fino alla data odierna (31.03.2016) per un totale di interessi moratori pari a € 8.912,20 (all. n. 8).

In riepilogo:

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| capitale (rata di saldo appalto)..... | € 19.826,50 |
| interessi legali..... | € 97,77 |
| interessi moratori..... | € 8.912,20 |
| TOTALE CREDITO..... | € 28.836,47 |

Al fine di evitare il contenzioso, la COSEFA Costruzioni, in data 22.7.2016, inviò una pec con richiesta di pagamento al Comune di Montallegro (all. n. 9); tale pec è rimasta priva di riscontro.

Per completezza, si precisa che, in data 10.7.2013, era stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori (all. n. 10).

Sicché, si rende necessario il ricorso alla presente procedura monitoria, dal tutto ammissibile, infine, atteso che il credito è certo, liquido ed esigibile, è stato provato su idonea prova scritta, ai sensi degli artt. 633, 634 e ss. c.p.s.

Per quanto sopra si chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI AGRIGENTO

al accogliimento del presente ricorso, ingiungere al COMUNE DI MONTALLEGRO, in persona del Sindaco protempore, domiciliato per la persona presso la Casa comunale di Corso Vittorio Emanuele n. 60 di Montallegro, di pagare, entro il termine di giorni 40 dalla notificazione

Firma De. GIUSEPPE MARIANO DI MONTALLEGRO PER IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO



CHIARA
1987
CA (AG)
3745508

dell'amittendo decreto, ed in favore di COSEFA COSTRUZIONI di Consiglio Sergio, con sede nella Via delle Peonie n. 17 di Agrigento (P. IVA _____), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la somma di € 28.836,47, oltre agli interessi legali dal deposito del presente ricorso e fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese e compensi di difesa, di cui si chiede espressamente la liquidazione, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Si allegano gli atti richiamati in narrativa e di cui a separato elenco.

Si dichiara che il valore del presente ricorso è di € 28.836,47, sicchè il contributo unificato che si versa è pari a € 259,00.

Sciacca, 13 settembre 2016

Avv. Vincenzo Cucchiara

Avv. Vincenzo Cucchiara
510
P.

CUCCHIARA
STUDIO LEGALE

1

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Sergio Consiglio, quale legale rappresentante dell'impresa COSEFA Costruzioni di Consiglio Sergio, con sede nella Via delle Peonie n. 17 di Agrigento (C.A.B. n. 11901000841), con la presente

nomina

a rappresentare e difendere la suddetta impresa l'Avv. Vincenzo Cucchiara, con studio nella Via Capriccioli n. 7 di Sciacca,

conferisce

al suddetto difensore ogni facoltà di legge, comprese quelle di conciliare, transigere, di rilasciare quietanza, di farsi sostituire, di chiamare terzi in causa,

dichiara

di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3 D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché del fatto che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale,

dichiara

di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2 comma 7 D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge,

dichiara

infine di aver ricevuto rituale informativa sul trattamento dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e di aver prestato il mio consenso al trattamento dei dati anche di natura sensibile o giudiziaria,

si impegna ed obbliga

a corrispondere al difensore i compensi professionali, nella misura e con la modalità pattuite,

si legge

domicilio presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cucchiara, nella Via Capriccioli n. 7 di Sciacca. La presente procura è da intendersi apposta, comunque, in ossequio all'art. 18 comma 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, del 25 settembre 2015



vera la firma (Avv. Vincenzo Cucchiara)

Vincenzo Cucchiara

Firmato Da: CUCCHIARA VINCENZO (AVV) VERO E PROPRIO CAVALIERE DI GIUSTIZIA



Decreto ingiuntivo n. 1086/2016 del 11/11

RG n. 2956

Repert. n. 4/2021 del 07/10

Nr. 2956/2016 R.G.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Sezione Civile

IL G.O.P.

Letto il ricorso; esaminati gli atti ed i documenti prodotti; visti gli artt. 633 e
segg. c.p.c.; ritenuta la propria competenza;

INGIUNGE

AI COMUNE DI MONTALLEGRO, in persona del Sindaco pro tempore,
con sede presso il Palazzo del Municipio sito in Montallegro, Corso Vittorio
Ermannuele, n. 60, di pagare alla ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica,
la somma complessiva di € 28.836,47, oltre interessi legali dal deposito del
ricorso all'effettivo soddisfo, oltre le spese della procedura monitoria, che
liquida in complessive € 1.286,00 di cui € 286,00 per spese vive, oltre
C.N.P.A., I.V.A., e contributo forfettario ex art. 15 tariffa forense.

Avverte il debitore ingiunto che può proporre opposizione nel termine di
giorni quaranta dalla notifica del decreto, e che, in difetto di opposizione
diventa esecutivo e si procederà alla esecuzione forzata.

Agrigento, 10.11.2016

IL G.O.P.

Lorenzo Graci

AVV. VINCENZO
Via
938
P. 10/11

RG n. 295

Repart. n. 4/2021 del 07/0

Sentenza n. 1075/2020 pubbl. il 20/12/

RG n. 4224/

Repart. n. 1508/2020 del 30/12/

10.11.2016, depositato in data 11.11.2016 nel procedimento n. 2956/2016
r.g., che diventa in tal modo definitivamente esecutivo.

Condanna, altresì, il Comune di Monta'legro al pagamento degli ulteriori
interessi legali del deposito ricorso per D.I. fino all'effettivo soddisfo e al
pagamento delle spese processuali da corrispondere direttamente in favore
del procuratore antistatario di Cosofa Costruzioni di Consiglio Sergio, pari
ad € 3.972,00 oltre spese generali, C.P.A. ed Iva se dovuta per legge.

Agrigento, 18.12.2020

R.G.O.P.

Dot.ssa Sonia Spallina

Il presente provvedimento viene redatto su documento
informativo e conosciuto con firma digitale del G.O.P.
dot.ssa. Sonia Spallina, in conformità alle prescrizioni del
combinato disposto dall'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto
legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle
regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44

Avv. VINC
Via
92014
part.

R.G.M.

R.G. 2386/2016

D.L. 1086/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darci assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrere con essi quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. VINCENZO CUCCHIARA

nell'interesse di COSEFA COSTRUZIONI di CONSIGLIO SERGIO .

per uso esecuzione forzata.

Agrigento, 09/02/2021

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Maria Gueli

CUCCHIARA
VINCENZO, 7
IACCA (A.
0207453

Firmato Da: GUELI MARIA, Entesee Da: ARUBAPSC PER CA DI PENNA QUALIFICATA Serial#: 37460746305720160725041624840



COPIA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Il sottoscritto Avv. Vincenzo Cucchiara, procuratore di COSEFA COSTRUZIONI DI CONSIGLIO SERGIO (P.I. 01901500841), ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell'articolo 16 bis e degli articoli 16 decies e 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e come modificato dall'art 52 D.L. 90 del 24.6.2014 convertito in L.114/2014 e dal decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132,

attesta

che la qui presente copia esecutiva del D.I. del Tribunale di Agrigento n. 1086/2016 dell'11/11/2016 (RG 2956/2016), dichiarato definitivamente esecutivo con sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1075/2020 e spedito in forma esecutiva il 9.2.2021 nel procedimento RG n. 4224/2016 è conforme all'originale digitale presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Sciacca, 9 febbraio 2021


Avv. Vincenzo Cucchiara

RELATA DI NOTIFICAZIONE


Io sottoscritto Avv. Vincenzo Cucchiara, nella mia qualità di procuratore e difensore di COSEFA COSTRUZIONI DI CONSIGLIO SERGIO (01901500841), in forza di autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca in data 29.10.2009, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/94, ho notificato le qui presenti copie esecutive del D.I. del Tribunale di Agrigento n. 1086/2016 e della sentenza del Tribunale di


CUCCHIARA
Sciacca, 7
ACCA (AG)
32074552849

Agrigento n. 1075/2020 a:

(Registro cronologico n. 162) e mezzo spedizione di plico raccomandato A/R n. 78511813768-9 in data corrispondente a quella del timbro dell'Ufficio postale di Sciacca, COMUNE DI MONTALLEGRO (80005270840), in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la Casa comunale di Corso Vittorio Emanuele di 92010 MONTALLEGRO (Ag).

Sciacca, 9 febbraio 2021


Avv. Vincenzo Cucchiara



Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dot. Raffaele Zarbo

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 30 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messaggio comunale,

attesta

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 19 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i. in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale (art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91).

Addi,

L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva lì :

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

Dalla residenza municipale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE